

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

VENEZIA GIULIA

★

LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

N. 25 bis - 5 Settembre 1946

SEZIONE CIVILE — INSERZIONI

Publicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

ZONA DI TRIESTE

PREFETTURA DI TRIESTE

IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

Div. I n.° .137/6983

N.° d' ord. 19

Visto l' Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946, con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n.° 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n.° 566, che ordina l' applicazione della legge predetta ;

Visto l' articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941, n.° 618 ;

Ritenuto che il Sig. Putzbach Ferdinando fu Ferdinando è da considerarsi di nazionalità nemica ;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta ;

D e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Putzbach Ferdinando fu Ferdinando.

Part. Tav. 517 di Servola.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente l' Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini 7, che a sua volta delega l' Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini n.° 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941, n.° 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5.

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4° comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n.° 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n.° 618.

Trieste, li 22 luglio 1946

Il Presidente di Zona
Avv. Edmondo Puecher

N.° 1137/6994.

N.° d' ord. 15.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine N.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.° 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l' applicazione della legge predetta ;

Visto l' articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618;

Ritenuto che il Sig. Willi Nuernberg di Augusto è da considerarsi di nazionalità nemica ;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta ;

D E C R E T A :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Willi Nuernberg.

Part. Tav. 732 di Scorcola territorio.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente l' Ente di gestione e liquidazione immobiliari - Roma - Via dei Sabini 7, che a sua volta delega l' Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e degli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n. 618.

Trieste, 13 luglio 1946.

IL PRESIDENTE DI ZONA:

f.to *Avv. Puecher*

N.° 1137/6987.

N.° d' ord. 23.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine N.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.° 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8. luglio 1938, n. 1415, e notificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618;

Ritenuto che la Sig.ra Wild Luisa fu Giovanni in Volnisky è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

DECRETA :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Wild Luisa fu Giovanni in Volnisky.

Part. Tav. 943 di Scorcola terr.

1/14 dalla Part. Tav. 941 di Scorcola e Part. Tav. 4844 di Trieste.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare - ROMA - Via dei Sabini 7, che a sua volta delega l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento sopracitato, presso l'istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l'Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell'articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n. 618.

Trieste, 9 luglio 1946.

IL PRESIDENTE DI ZONA:

f.to *Avv. Puecher*

N.º 1137/6990.

N.º d'ord. 24.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l'Ordine N.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.º 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8. luglio 1938, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto l'articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618 ;

Ritenuto che il Sig. Strasser Otto fu Rodolfo è da considerarsi di nazionalità nemica ;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta ;

D E C R E T A :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Strasser Otto fu Rodolfo - Part. Tav. 970 di Trieste, e dei quali è detentore.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma Via dei Sabini 7, che a sua volta delega l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento sopracitato, presso l'istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l'Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell'articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza degli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n. 618.

Trieste, 8 luglio 1946.

IL PRESIDENTE DI ZONA:

f.to *Acv. Puecher*

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine N.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.º 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici ;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8. luglio 1938, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l' applicazione della legge predetta ;

Visto l' articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618 ;

Ritenuto che la Sig.a Zobel Elsa fu' Paolo è da considerarsi di nazionalità nemica ;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta ;

D E C R E T A :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Zobel Elsa fu Paolo, 6/230 parti della Part. Tav. 850 di Trieste.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente l' Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - via Sabini 7 che a sua volta delega l' Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - via Mazzini 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n. 618.

Trieste, 28 giugno 1946

IL PRESIDENTE DI ZONA:
f.to *Avv. Edmondo Püecher*

N.º 1137/6989

N.º d'ord. 18

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l'Ordine N.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.º 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8. luglio 1938, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto l'articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618;

Ritenuto che il Signor Strasser Carlo di Ottone è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta;

DECRETA:

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Signor Strasser Carlo.

Part. Tav. 1744 di Guardiella

Part. Tav. 1710 e 1742 di Guardiella.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini N.º 7, che a sua volta delega l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 19 Marzo 1941, n. 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l'Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n. 618.

Trieste, li 28 giugno 1946

IL PRESIDENTE DI ZONA:
Avv. Edmondo Puecher

N.º 1137/6986

N.º d' ord. 14

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.º 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8. luglio 1938, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618;

Ritenuto che la Sig.a Mittenzwei Sofia n. Reyher di Michele è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

DECRETA:

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Mittenzwei Sofia n. Reyher.

Part. Tav. 932 di Scorcola Territorio.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente l' Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini n.º 7 che a sua volta delega l' Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - V. Mazzini n.º 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, b e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l'istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l'Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 19 marzo 1942, n. 618.

Trieste, li 12 luglio 1946

IL PRESIDENTE DI ZONA;
Avv. Edmondo Puecher

Div. I
N.° 1137/6985

N.° d' ord. 16

PREFETTURA DI TRIESTE

IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946, con il quale s' dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici ;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n.° 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n.° 566, che ordina l' applicazione della legge predetta ;

Visto l' articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941, n.° 618 ;

Ritenuto che Metzger Roberto & Co. è da considerarsi di nazionalità nemica ;
Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta ;

DECRETA :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti ai Sigg. Metzger Roberto & Co. - Part. Tav. 3513 di Opicina.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente l' Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini 7, che a sua volta delega l' Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini n.º 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 e seguenti dal testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, N.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del Regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, N.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi relativi.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno conservate le disposizioni degli articoli 299, 4, comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940. N.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla competenza degli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 Marzo 1942, N.º 618.

Trieste, li 17 luglio 1946.

IL PRESIDENTE DI ZONA

Avv. Edmondo Puecher

N.º 1137/6984

N.º d' ord. 17

PREFETTURA DI TRIESTE

IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n.º 566, che ordina l' applicazione della legge predetta ;

Visto l' articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941, n.º 618 ;

Ritenuto che il Sig. Metzger Manfredo fu Roberto è da considerarsi di nazionalità nemica ;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta ;

D e c r e t a :

Articolo 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Metzger Manfredo fu Roberto - Part. Tav. 1168 e 302 di Scorcola terr., Partita Tav. 784 di Scorcola terr., 1/2 delle Particelle Tav.ri 1187 e 1188 di Scorcola Territorio.

Articolo 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente l' Ente di Gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via Sabini 7, che a sua volta delega l' Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini n.º 6.

Articolo 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941, n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Articolo 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Articolo 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' articolo 13 del regolamento sopracitato, presso l' istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n. 1994.

Articolo 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Articolo 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n.º 618.

Trieste, li 18 luglio 1946

IL PRESIDENTE DI ZONA
Avv. Edmondo Puecher

PREFETTURA DI TRIESTE

IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

Visto l'Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n. 11 del 1º febbraio 1946, con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n.º 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n.º 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto l'articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941, n.º 618;

Ritenuto che la Sig.ra Mueller Margherita di Massimiliano in Schroeder è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta;

D e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Mueller Margherita in Schroeder.

Part. Tav. 269 di Scorecola terr.

Art. 2

E' nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini 7, che a sua volta delega l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini n.º 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941, n.º 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto dalla propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

La somma riscossa dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento sopracitato, presso l'istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l'Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell'articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4º comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n.º 618.

Trieste, li 22 luglio 1946

IL PRESIDENTE DI ZONA
Avv. Edmondo Puecher

N.º 1137/6993

N.º d' ord. 12

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l'Ordine N.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta N.º 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8. luglio 1938, n. 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940, n. 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto l'articolo 18 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618;

Ritenuto che la Sig.ra Peinkhofer Leopoldina di Massimiliano in Flammiger è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta;

D E C R E T A :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Peinkhofer Leopoldina di Massimiliano in Flammiger.

1/4 parte della Part. Tav. 2333 di Trieste.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente l'Ente di Gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via Sabini 7, che a sua volta delega l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini n.º 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941, n. 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4. comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940, n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942, n.º 618.

Trieste, 10 luglio 1946.

IL PRESIDENTE DI ZONA:

f.to: *Avv. Edmondo Puccher*

N.º 3131/3829

PREFETTURA DI TRIESTE

IL PRESIDENTE DI ZONA

Visto il decreto prefettizio 4 settembre 1931 N.º 3100/18257 con il quale venne impartita in via provvisoria, per la durata di quindici anni a decorrere dal 1 agosto 1931, la costituzione di riserva di caccia unica ai Fratelli Antonio e Giuseppe de Dottori sui terreni di loro proprietà, situati nel Comune di Staranzano, aventi la superficie complessiva di ettari 914.1745;

Visto l' ulteriore decreto prefettizio 18 ottobre 1939 N.º 3131/24491 con il quale venne riconosciuta ai Fratelli de Dottori l' estensione del diritto della riserva di caccia suddetta su alcune particelle catastali, situate nel Comune di Staranzano di proprietà dei Fratelli stessi, della superficie complessiva di ettari 45.7714 nonchè su altre particelle catastali di proprietà di terzi, pure situate nel Comune di Staranzano e poste nel mezzo e in continuità della predetta riserva e non facenti parte di alcuna riserva privata, della superficie complessiva di ettari 95.9790;

Visto la domanda dei Fratelli Antonio e Giuseppe de Dottori diretta ad ottenere la rinnovazione della concessione della riserva di caccia in termini;

Visto le disposizioni del T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l' esercizio della caccia, approvate con R. D. 5 giugno 1939 N.º 1016;

Sentito il parere del Commissario straordinario del Comitato provinciale per la caccia;

Vista la lettera 4 luglio 1931 N.º 20031 del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, con la quale è stata conferita a questa Prefettura la facoltà di provvedere, a mezzo di ordinanza prefettizia alla concessione provvisoria di riserva di caccia;

decreta:

Salvo la concessione definitiva da parte del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, viene rinnovata ai Fratelli Antonio e Giuseppe de Dottori la concessione della riserva di caccia sul complesso dei territori sopra descritti, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto.

Per la sorveglianza della riserva è fatto obbligo di assumere una guardia particolare giurata per ogni 1500 ettari di terreno o frazione.

Trieste, 17 agosto 1946

Il Presidente di Zona
Avv. Edmondo Puecher

N. di prot. 11419/5480

IL PRESIDENTE DI ZONA

Veduta la domanda presentata dal Sig. Martino Goldstein di Ignazio nato a Petroseni (Romania) il 10.6.1922 e residente a Trieste - Via Doberdò n.º 9 - Ópicina, e diretta ad ottenere a termini dell' art. 2 del R. D. L. 10 Gennaio 1926 N. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Godelli.

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all' albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il Decreto Ministeriale 5 Agosto 1926 e R. D. 7 aprile 1927 N. 494;

D E C R E T A

Il cognome del Sig. Martino Goldstein è ridotto in Godelli.

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gisella n. Kugler di Sigismondo - nata li 2.4.1921 - moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al N. VI del citato D. M. e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai N.ri IV e V del decreto stesso.

Trieste, 5 agosto 1946

Il Presidente di Zona
Avv. Edmondo Puecher

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Rendesi noto rogito 8 giugno 1946, registrato, omologato, portante costituzione della «IMPRESA DI COSTRUZIONI BORRI & REDIVO - SOCIETA' a r. l.», sede: Trieste; capitale versato: Lire 100.000.—; durata: 31 dicembre 1948 salvo proroga; oggetto: assunzione ed esecuzione lavori edili, stradali, ferroviari, portuali, idraulici; sono amministratori i soci fondatori sigg. Mario Borri e Giorgio Redivo con firma indipendente, salvo per operazioni finanziamento, costituzione ipoteche, emissione cambiali.

Estratto conforme.

dott. Silvio Quarantotto — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 27/7/1946 inserito al N.º 18320 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1865 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo noto atto costitutivo Trieste 25 luglio 1946 e verbale assemblea Trieste 25 luglio 1946 debitamente omologati per decreto Tribunale datato 5 agosto 1946 N. 3390 Cron. portanti costituzione S.A.V.E. GIULIANA DI COSTRUZIONI società a responsabilità limitata con sede principale Trieste, sede secondaria Fiume, capitale complessivo Lire 900.000.— versato, avente oggetto esercizio industria edilizia utilizzazione aree edilizie impianti industriali commercio macchinari materiali rappresentanze industriali, commerciali; durata sociale fino 31 dicembre 1960, Amministratore Unico sociale ing. Romolo Ancona di Arturo.

dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 21/8/1946 iscritto N.º 18392 Registro ordine, annotato N.º 1885 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo noto atto Trieste 31 luglio 1946 omologato per decreto Tribunale Trieste datato 10 agosto 1946 No. C 626/46; cron. 3500; portante: costituzione ditta SILVIO RUSTIA società a responsabilità limitata, sede Trieste, cap. vers. Lire 500.000.— Durata anni dieci; Oggetto: commercio dettaglio manifatture, pelliccerie, oggetti abbigliamento, affini; Amministratore Silvio Rustia di Silvio.

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 22/8/1946 iscritto N.º 18395 Registro ordine, annotato N.º 1886 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

«ORION» Società Commerciale a responsabilità limitata - Trieste

C o s t i t u z i o n e

Con atto 19 Giugno 1946 miei atti registrato, omologato è stata costituita la Società «ORION» Società Commerciale a responsabilità limitata, con sede in «Trieste, col capitale di Lire 100.000.— Durata 31 Dicembre 1955. Oggetto: Commercio, importazione, esportazione, rappresentanze e commissioni di qualsiasi articolo. Amministratori: Duilio de Castro, Ernesto Seppele, Dott. Ferdinando Baldi, rag. Teodoro Mathis, Egone Naumann, con diritto di firma indipendente.

Dott. Francesco Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 9/8/1946 iscritto al N.º 18362 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1879 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

«DIFER» Laboratorio Farmaceutico Dott.i Di Zorzi - Ferrarese
società a responsabilità limitata - Trieste

C o s t i t u z i o n e

Con atto 20 Luglio 1946 miei rogiti, registrato, omologato, è stata costituita la società «DIFER» Laboratorio Farmaceutico Dott.i Di Zorzi - Ferrarese società a responsabilità limitata con sede in Trieste. Durata 31 Dicembre 1956. Capitale Lire 60.000.—. Oggetto: Produzione, commercio, importazione, esportazione prodotti chimici e farmaceutici e articoli affini. Amministratori Dott. Ettore Ferrarese di Enrico e Manlio Di Zorzi di Giuseppe, disgiuntamente.

Trieste, 7 Agosto 1946

Dott. Francesco Froglia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 8/8/1946 iscritto al N.º 18358 del Registro d'ordine, ahnotato al N.º 1876 del Registro delle Società.

Il Cancelliere; *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

«F.A.T.» Farmaceutica Triestina società a responsabilità limitata

T R I E S T E

C o s t i t u z i o n e

Con atto 27 Luglio 1946 miei rogiti, registrato, omologato, è stata costituita la società «F.A.T.» Farmaceutica Triestina società a responsabilità limitata, con sede in Trieste, col capitale di Lire 100.000.—. Durata 31 Dicembre 1956. Oggetto: Rappresentanza, commercio all'ingrosso prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali. Amministratori: Remigio Bracci fu Giuseppe e Dott. Gino Zoccoletti fu Arturo, disgiuntamente.

Dott. Francesco Froglia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 8/8/1946 iscritto al N.º 18357 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1875 del Registro delle Società.

Il Cancelliere; *Giardino*

A V V I S O

Coll'istrumento 14 Febbraio 1945 Num. 26615 di rep. e rogiti del Notaro di Venezia Candiani Dr. Luigi, ivi registrato il 16 stesso mese al Num. 2121 vol. 229 pubbl. con L. 1079.— venne costituita una Società in Accomandita semplice sotto la ragione sociale: «COMPAGNIA VENEZIANA DELLE SPEZIE SOC. IN ACCOMANDITA SEMPLICE ING. ALESSANDRO BARNABO' & C.» con sede legale in Venezia e sede amministrativa in Trieste.

La società ha scopo prettamente commerciale e nel ramo commerciale potrà compiere operazioni di scambio di prodotti con nazioni estere e con le Colonie, segnatamente l'importazione e l'esportazione di spezie e prodotti coloniali per l'alimentazione e per l'industria, ma potrà compiere anche tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie connesse e riferentesi al proprio scopo sociale, nonchè la prima lavorazione (impacchettamento) dei prodotti coloniali.

La durata della Società venne stabilita a tutto 31 Dicembre 1970.

Il capitale sociale è di L. 50.000.— cinquantamila diviso in N. 50 quote da Lire 1.000.— ciascuna.

Esso venne sottoscritto come segue :

| | |
|--|-------------|
| Barnabò Ing. Alessandro di Marco di qui | L. 30.000.— |
| Sig. Gabriella Modrin in Barnabò id. | » 5.000.— |
| Ing. Marcello Barnabò di Marco id. | » 5.000.— |
| Rag. Arturo Luciani fu Giovanni di Trieste | » 5.000.— |
| Dr. Manlio Fabro fu Angelo, di qui | » 5.000.— |

Le quote sociali non sono cedibili.

Della Società il sig. Ing. Alessandro Barnabò è socio accomandatario e gerente illimitatamente responsabile, gli altri soci sono semplicemente accomandanti, con responsabilità limitata alla rispettiva quota di capitale sottoscritto.

Il socio accomandatario e gerente ha la rappresentanza legale della Società e l'uso individuale e libero della firma sociale, egli potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto della società.

Il gerente potrà, sotto la sua responsabilità, delegare parte dei suoi poteri, compreso l'uso della firma sociale, anche a terzi.

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1946.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, detratto il 5% da attribuirsi alla riserva legale, verranno ripartiti come segue :

10% al socio accomandatario e gerente;

90% ai soci in proporzione delle rispettive quote.

Le eventuali perdite saranno ripartite tra i soci in proporzione delle rispettive quote, fermo per gli accomandanti il limite di legge.

Venezia, li 7 Marzo 1945

f.to: *Luigi Candiani fu Carlo Notaio di Venezia*

Depositato nella Cancelleria dei Tribunale Civile di Trieste li 28/7/1945 iscritto al N.º 16590 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1498 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Si rende noto l'atto 12 giugno 1946, registrato ed omologato, portante costituzione della «OMNIUM - URANIA SOCIETA' GENERALE PER IL COMMERCIO E L'INDUSTRIA A RESP. LIMITATA» (in francese) «OMNIUM» - URANIA SOCIETÈ GENERALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE A RESP. LIM.» (in inglese) «OMNIUM - URANIA TRADE AND INDUSTRY GENERAL COMPANY LIMITED», con sede in Trieste, capitale Lire 150.000.—.

Oggetto sociale: il commercio di esportazione, importazione o rappresentanze di generi vari nonchè la lavorazione industriale dei medesimi, con tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie pertinenti.

Durata: anni 10 dalla legale costituzione.

Utili in proporzione delle quote sociali, previa deduzione del 5% per la riserva (fino ad 1/5 del capitale sociale), del 10% per gli amministratori, del 10% per accantonamento fondi anzianità e quiescenza dipendenti, del 10% a disposizione amministratori per riserve facoltative da precisarsi nell'assemblea.

Amministratori i due soci Roberto Sagues fu Giacomo e Roberto Cohen fu Giuseppe, in Trieste, in via collettiva, con tutte le facoltà di ordinaria amministrazione. Rappresentanza e firma spettano - in via collettiva - ai due amministratori.

dott. Ferruccio Boccasini — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 29/7/1946 iscritto al N.º 18322 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1866 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Con atto Trieste 5 agosto 1946 il dott. Valentino Ralza e Franco Nigris hanno costituito la società in nome collettivo: «**DOTT. RALZA & NIGRIS**» in Trieste.

Oggetto della società: rappresentanze e commissioni, importazioni ed esportazioni.

Capitale: Lire 200.000.— versato.

Durata: fino al 31 dicembre 1956.

La rappresentanza sociale spetta ad ambedue i soci indipendentemente.

Utili e perdite: ripartiti in proporzione delle quote sociali.

Trieste, 7 agosto 1946

Dott. Guido Iaschi — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 8/8/1946 iscritto al N.º 18360 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1878 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE

Con mio rogito dd. 29 luglio 1946 N.º di Rep. 2108 è stata costituita la «**SANDWICH - S.P.T. di Moras & C.i - Società in nome collettivo**», con sede in Trieste.

Capitale Lire 30.000.—.

Durata 31 dicembre 1947.

Oggetto: assunzione incarichi pubblicitari di qualsiasi specie e gestione dei relativi esercizi.

Rappresentanza legale all'amministrazione unico **MATTEO CALZI**.

Dott. Mario Froglià, notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 8/8/1946 iscritto al N.º 18359 del Registro d'ordine annotato al N.º 1877 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

CONSORZIO PER LA GESTIONE COLLETTIVA DI PUBBLICI ESERCIZI

Coop. a r. l.

COSTITUZIONE

Con mio rogito dd. 5 luglio 1946, n.º di rep. 2054 registrato e omologato è stato costituito il «CONSORZIO PER LA GESTIONE COLLETTIVA DI PUBBLICI ESERCIZI» - Società Cooperativa a responsabilità limitata - con sede in Trieste.

La sua durata è di anni trenta dal giorno della legale costituzione.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore di lire 1000.— ciascuna.

Possono essere soci solamente gli iscritti alla Associazione degli esercenti pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, osterie e similari della Zona di Trieste o all'Associazione degli esercenti pubblici esercizi, caffè bar e similari della Zona di Trieste in regola col pagamento dei canoni sociali. La loro ammissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione.

La società si propone: l'assunzione in proprio o a mezzo dei singoli soci della gestione di esercizi di caffè, bar, ristoranti, gelaterie, locali di divertimenti e similari; la partecipazione ad imprese del genere; l'istituzione di previdenze mutualistiche, assistenziali e culturali.

La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assieme ad un consigliere hanno la rappresentanza e la firma sociale in giudizio e di fronte ai terzi.

Le cariche sociali sono ripartite come appresso:

Presidente: Felice Mezzari.

Membri del Consiglio: Francesco Degrassi - Giovanni Suban - Ferruccio Sandri - Luca Modrich.

Sindaci effettivi: Francesco Alzetta - Nicola Costaras - Ernesto Acquaroli.

Sindaci supplenti: Silvio Venier - Giuseppe Donà.

Dott. Mario Froglia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 8/8/1946 iscritto al N.º 18355 del Registro d'ordine annotato al N.º 1874 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

S.C.A.I.S. - Società Cooperativa assistenza

imbarchi sbarchi e lavori affini - a r. l.

sede Trieste

COSTITUZIONE

Con mio rogito dd. 9 giugno 1946 N.ro di Rep. 1983, registrato e omologato è stata costituita la «SCAIS - Società Cooperativa assistenza imbarchi, sbarchi e lavori affini - a responsabilità limitata» con sede in Trieste.

La sua durata è di anni trenta dal giorno della legale costituzione.

Il capitale è formato da un numero illimitato di quote del valore di Lire 1000.— ciascuna.

Possono essere soci quei lavoratori che abbiano compiuto almeno sei mesi di attività alle dipendenze della Cooperativa avendo dato effettive prove di essere dotati della capacità di collaborare con competenza e senso di responsabilità alle operazioni sociali. La loro ammissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione.

La società si propone: effettuare gli sbarchi e gli imbarchi di merce nel porto di Trieste ed ogni attività complementare ed affine.

La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale in giudizio e di fronte ai terzi.

Le cariche sono ripartite come appresso :

Presidente: Paolo Sereni

Membri del Consiglio: Ettore Borghesi - Nicolò Devescovi - Guido Pasco - Vladimiro Bussini

Sindaci effettivi: rag. Umberto Tosoni, Dott. Guido Gerin, Dott. Doro Rinaldini

Sindaci supplenti: rag. Eddy Bisiani - Mario Cosolini.

Dott. Mario Froggia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 10/8/1946 iscritto l N.º 18367 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1881 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Con mio rogito dd. 27 giugno 1946 venne costituita «L'Unione» società cooperativa di consumo a responsabilità limitata in Trieste, col capitale costituito da un numero illimitato di quote da lire 100.—

La durata della società è di anni trenta.

Oggetto è l'acquisto e la distribuzione per mezzo di magazzini e spacci cooperativi, di generi alimentari e di altri di prima necessità.

Amministratori: Presidente: Croci Bruno fu Arturo; Vice presidente: Fabbri Enrico fu Pio; Consiglieri: Bisso Trento di Bisso Maddalena; Benussi Angelo di Andrea, Venturini Edoardo fu Giovanni; Sindaci effettivi: dr. Timeus Giovanni fu Pietro, dr. Gardo Gaetano di Michele, Buffa Paolino fu Giuseppe; Sindaci supplenti: Bisiani Ernesto fu Marcello, Valastro Mario di Alfredo.

Dott. Giovanni Dandri — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 9/8/1946 iscritto al N.º 18363 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1880 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Arch. Francesco Marsi Impresa Costruzioni Edilizie e Industriali

Società a g. l. - Trieste

S c i o g l i m e n t o

Con atto 10 Luglio 1946 miei rogiti, registrato, omologato, è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società «Arch. Francesco Marsi Impresa Costruzioni Edilizie società a g. l.».

In liquidatore è stato nominato l'Arch. Francesco Marsi.

Dott. Francesco Froggia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 9/8/1946 iscritto al N.º 18361 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1009 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo noto atto Trieste 16 agosto 1946 repertorio 21114 notaro Paolina, portante: scioglimento, con decorrenza 16 agosto 1946, della società collettiva V. BORTOLUZZI & Co. ADRIATICO PROVVEDITORIA MARITTIMA con sede Trieste, cap. Lire 100.000.— con rinuncia liquidazione.

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 21/8/1946 iscritto N.º 18394 Registro ordine, annotato N.º 1446 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo noto atto Trieste 19 agosto 1946, debitamente registrato, portante: scioglimento, con decorrenza 19 agosto 1946, ditta CESARE E BRUNO VIDORNO RICUPERI E TRASPORTI MARITTIMI corrente a Trieste, e nomina liquidatore unico geom. Bruno Vidorno.

Invitansi creditori eventuali avanzare pretesa entro termine legge.

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 23/8/1946 iscritto N.º 18397 Registro ordine, annotato N.º 1494 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE

Con mio rogito dd. 4 luglio 1946 n.ro di rep. 2048, registrato e omologato è stata modificata la ragione sociale della «Impresa Costruzioni Ing. Regazzi, Cano & Co. - Società a responsabilità limitata» con sede in Trieste in «IMPRESA COSTRUZIONI Ing. Mario Regazzi - Società a responsabilità limitata» con sede in Trieste.

La società è amministrata da un amministratore unico che la rappresenta legalmente in giudizio e nei confronti dei terzi.

Tale carica è stata conferita all' Ing. Mario Regazzi.

Dott. Mario Froggia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 10/8/1946 iscritto al N.º 18370 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1518 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendesi noto verbale assembleare 5 luglio 1946, debitamente registrato ed omologato con decreto 30 luglio 1946 N. 3294 Cron. Tribunale di Trieste della «COSTRUZIONI EDILI STRADALI IDRAULICHE (C.E.S.I.) SOCIETA' A R. L.», con cui venne modificata la ragione sociale in «IMPRESA ACQUARONE COSTRUZIONI EDILI STRADALI IDRAULICHE I.A.C.E.S.I. SOCIETA' A R. L.» (art. 1 statuto) e venne devoluta l'amministrazione ordinaria a due amministratori, in via disgiuntiva, i quali firmeranno per la Società e la rappresenteranno in forma indipendente l'uno dall'altro (art. 12, 13 e 14 statuto); venne nominato a secondo amministratore Luigi Acquarone del fu Lorenzo e venne trasportata la sede sociale dalla via F. Severo n. 16 alla via Ghenga n. 2.

dott. Ferruccio Boccasini — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 19/8/1946 iscritto al N.º 18385 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1783 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

AVVISO

Si porta a notizia che Treves Raffaella ved. Donati è autorizzata alla firma indipendente per la ditta A. DONATI & FIGLI.

Trieste, li 31 luglio 1946

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Civile Tribunale Trieste 1/8/1946 iscritto N.º 18333 Registro ordine,

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

FERTILIA S. A. AGRICOLA - TRIESTE

Carlo Martinoli è stato Nominato Consigliere Delegato.

Dott. Ezio Galante — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 6/8/1946 iscritto al N.º 18348 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1062 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo nota deliberazione assemblea soci INFORIT INDUSTRIE FORESTALI ITALIANE società a responsabilità limitata, sede Trieste datata Trieste 31 luglio 1946 portante accettazione dimissioni avv. Tullio Scolari da carica amministratore e nomina ragioniere Ugo Abbondanno amministratore unico società.

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 7/8/1946 iscritto N.º 18354 Registro d'ordine, annotato N.º 1137 Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo nota deliberazione assemblea soci «GENELEGNO» SOCIETÀ' GENERALE PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO, sede Trieste, datato Trieste 31 luglio 1946, portante accettazione dimissioni sig. ALDO MARIO TOSI, da carica amministratore e nomina ragioniere Ugo Abbondanno amministratore unico società.

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 7/8/1946 iscritto N.º 18353 Registro ordine, annotato N.º 1219 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo noto verbale Consiglio amministrazione società per azioni PRODOTTI ALIMENTARI NAZIONALI P.A.N. datato Milano 20 luglio 1946 portante: istituzione filiale società in Milano ed in Roma; con nomina dott. Giovanni Minotto a gerente filiale Milano; Italo Frausin a gerente filiale Roma; avv. Dino Berton a gerente sede società Trieste. Ogni atto ordinaria straordinaria amministrazione società resta esclusiva spettanza Presidente.

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 17/8/1946 iscritto N.º 18382 Registro ordine, annotato N.º 1228 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Si rende noto il verbale di Consiglio della Autovie Venete S. A. del 9 luglio 1946 portante attribuzioni di poteri, diritto di firma e di rappresentanza al Consigliere Delegato Ing. Giuseppe Baldi.

Dott. Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria Civile del Tribunale di Trieste li 6/8/1946 iscritto al N.º 18350 del Registro d'ordine.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

CARICHE SOCIALI

Si rende noto il verbale d'assemblea dei soci della «Società Editrice «Il Lavoratore» soc. a r. l.» in data 8 agosto 1946 portante dimissione dell'amministratore Arnaldo Guardiani e nomina in sua sostituzione di Odino Frausin per il triennio in corso.

Dott. Bruno Sandrin — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 13/8/1946 iscritto al N.º 18373 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1652 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

NOMINA DI PROCURATORE

Si rende noto il verbale della seduta del consiglio di amministrazione della «Triestina Appalti & Costruzioni (T.A.E.C.)» Società a r. l. del 10 agosto 1946 portante conferimento all' arch. Paolo Fontanive fu Pasquale di parte delle attribuzioni e poteri del consiglio a sensi dell' art. 24 dello statuto con diritto di firma per la società quale procuratore della stessa e facoltà di rappresentarla con i più ampi poteri in tutti i rapporti che questa ha od avrà col Governo Militare Alleato (A.M.G.), il Genio Civile, le Ferrovie dello Stato, le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici e privati, come meglio risulta dal testo della delibera contenuta in detto verbale.

Dott. Bruno Sandrin — notaio

Depositato nella Cancelleria Civile del Tribunale di Trieste li 16/8/1946 iscritto al N.º 18378 del Registro d'ordine.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

NOMINA

L'assemblea degli obbligazionisti della Distilleria Stock S. A. ha riconfermato, rappresentante comune degli obbligazionisti il signor Vittorio Borghi.

Trieste, 20 agosto 1946

Giovanni Iviani — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/8/1946 iscritto al N.º 18391 del Registro d'ordine, annotato al N.º 473 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Si rende noto verbale seduta 7 agosto 1946 del Consiglio d'Amministrazione della Società Industriale dell' Olio S. A., Trieste, portante: dimissioni dell' avv. Piero Pieri da Consigliere e da Presidente della Società; nomina del Consigliere Remo Artuso di Padova e conferimento allo stesso della carica di Consigliere Delegato con facoltà di rappresentare la Società a termini dell' art. 28 dello statuto sociale; nomina del Consigliere Umberto Missaglia a Presidente della Società.

Nella stessa seduta è stata deliberata la istituzione di una succursale a Padova, denominata «Società Industriale dell' Olio S. A. Succursale di Padova».

Trieste, 17 agosto 1946

Dott. Bruno Sandrin — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 19/8/1946 iscritto al N.º 18384 del Registro d'ordine, annotato al N.º 318 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Si rende noto che la Società Anonima di Sicurezza fra Armatori con sede in Trieste, ha tenuto l'Assemblea Ordinaria il giorno 28 giugno 1946 ed ha approvato il seguente Bilancio :

Stato Patrimoniale :

| | |
|---------------|------------------|
| Attivo | L. 83.069.109.40 |
| Passivo | » 82.147.221.05 |
| Utile | » 921.888.35 |

Conto Perdite e Profitti :

| | |
|-------------|------------------|
| Avere | L. 28.896.059.50 |
| Dare | » 27.974.171.15 |
| Utile | » 921.888.35 |

Trieste, 27 Luglio 1946

Riccardo RIGO

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 14/8/1946 iscritto al N.º 18377 del Registro d'ordine, annotato al N.º 136 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

SOCIETA' LEGNAMI ANONIMA - «SO-LE» - TRIESTE

CAPITALE LIRE 200.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1945

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Attività | Lire 546.539.95 |
| Passività | » 724.330.85 |
| Perdita d' esercizio | Lire 177.790.90 |

L'assemblea del 1º agosto 1946 ha proceduto alla elezione del collegio sindacale.

Dott. Bruno Sandrin — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/8/1946 iscritto al N.º 18389 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1083 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE

BILANCIO 31/12/1945

| | |
|---------------|-----------------------|
| Attivo | Lire 1.423.664.65 |
| Passivo | » 1.451.812.30 |
| Perdita | <u>Lire 28.147.65</u> |

saldo questo che trova conferma nel seguente

CONTO PROFITTI E PERDITE

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Spese dell'esercizio | Lire 73.672.15 |
| Profitti | » 45.524.50 |
| Perdita | <u>Lire 28.147.65</u> |

Estratto conforme.

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 5/8/1946 iscritto N.º 18347 Registro ordine, annotato N.º 39 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendesi noto che nell'assemblea ordinaria Soci 24 marzo 1946 rispettivamente seduta Consiglio Amministrazione 30 marzo 1946 della Cooperativa del Lavoro Codel Soc. Coop. a r. l. in Monfalcone venne:

1) approvato il seguente bilancio al 31 dicembre 1945

| | |
|----------------------|----------------------|
| attivo | Lire 638.147.— |
| passivo | » 575.496.— |
| utile gestione | <u>Lire 62.651.—</u> |

2) nuovo Consiglio Amministrazione così composto:

- a) Mario FRAGIACOMO - presidente
- b) Luigi DONDA - vice presidente
- c) Romeo GODIGNA - segretario
- d) Vittorio SORANZIO - membro anziano
- e) Tullio CORUZZI
- f) Achile FIORETTI
- g) Tullio PREDONZANI
- h) Giovanni POGACCINI
- i) Luigi TROVO'
- l) Guido MANIA'.

3) Sindaci effettivi: TROMBETTA Alfeo, BOSCAROL Teobaldo, BRUSCHINA Aurelio
supplenti: LEONE Tito e GREGORUTTI Francesco.

Monfalcone, addì 1° luglio 1946

Dott. Edoardo Denaro — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 10/8/1946 inserito
al N.° 18371 del Registro d'ordine, annotato al N.° 1805 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

L. CHIOZZA & C.° Industriale Immobiliare Triestina
Società per azioni con sede in Trieste

L'Assemblea generale del 18 luglio 1946 ha approvato il seguente bilancio al
31 dicembre 1945 :

| | |
|---------------|-----------------|
| ATTIVO | L. 2.317.509.55 |
| PERDITA | » 76.594.90 |
| PASSIVO | » 2.394.104.45 |

IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Vincenzo Mutarelli

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 10/8/1946 inserito
al N.° 18369 del Registro d'ordine, annotato al N.° 105 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE «TRA I RIVI»
TRIESTE - CAPITALE LIRE 560.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1945

| | |
|-----------------|-----------------|
| Attività | Lire 601.437.95 |
| Passività | » 580.067.05 |
| Utile | Lire 21.370.90 |

L'assemblea degli azionisti del 1 agosto 1946 ha riconfermato in carica l'Ammi-
nistratore Unico Rag. Teodoro Franzoni e ha nominato il collegio sindacale.

Dott. Bruno Sandrin — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 17/8/1946 inserito N.° 18383
Registro ordine, annotato N.° 1016 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

ISTITUZIONE DI FILIALE

Si rende noto il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della «Triestina Appalti e Costruzioni (T.A.E.C.)» Società a r. l. del 10 agosto 1946 portante istituzione di una filiale della società a Gorizia.

Dott. Bruno Sandrin — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 16/8/1946 iscritto al N.º 18380 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1481 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SUCCURSALE

Si rende noto il verbale della seduta del consiglio di amministrazione della «Triestina Appalti & Costruzioni (T.A.E.C.)» Società a r.l. del 28 settembre 1945 portante istituzione di una succursale a Milano.

Dott. Bruno Sandrin — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 16/8/1946 iscritto al N.º 18379 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1481 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Nel procedimento esecutivo immobiliare a peso dell'immobile T. N. 3287 Trieste Città, casa di civile abitazione in Via Limitanea 1, di proprietà del sig. Federico Kerkoc, il Giudice Dott. Rusin, con decreto 23.VIII.1946, e in base all' art. 569 c.p.c., ha fissato udienza avanti a sè per il giorno 25 settembre 1946 ore 11, Palazzo di Giustizia, Stanza 235, per provvedere in ordine all'istanza di vendita presentata dalla creditrice pignorante sig.a Vita Calandruccio ved. Laurenti.

Trieste, 26 agosto 1946

Il Cancelliere
Giovanni Ianni

AVVISO PER CAMBIAMENTO DI NOME

Il Procuratore Generale di Trieste con decreto in data 4 maggio 1946 ha autorizzato la pubblicazione della domanda nell'interesse del minore Mario Basso di Gino, nato in Trieste il 27 novembre 1945 e quivi residente per cambiare il nome «Mario» in quello di «Alberto».

Chiunque abbia interesse è invitato di farvi opposizione entro giorni trenta, a termini di legge.

«Si rende noto che ABELIC DOTT. ANTONIO fu Antonio, res. in Siezano (Novara) ha presentato domanda al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste intesa ad ottenere il cambiamento di cognome da quello di ABELIC in quello originario di GOSETTI e ciò a sensi dell' art. 158 dell' Ordinamento dello Stato Civile.»

«Si invita chiunque avesse interesse a presentare la sua opposizione entro il termine di giorni trenta dalla data della inserzione, con atto notificato al Procuratore Generale per mezzo di Ufficiale Giudiziario.»

Con perfetta osservanza.

Trieste, 17 agosto 1946

Avv. F. SFERCO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Il sottoscritto Oscar STRICH di Isacco, nato a Pesterzsebet (Ungheria) il 23.4.1913 residente a Trieste, Via Maiolica 15, cittadino italiano, ha fatto domanda al Procuratore Generale di Stato presso la Corte d' Appello di Trieste per essere autorizzato ad aggiungere il cognome L I V E R S a quello attuale di STRICH.

S' invita chiunque abbia interesse a presentare la sua opposizione entro il termine di giorni 60.

Trieste, 12 agosto 1946

Oscar Strich

PRETURA DI TRIESTE

Ammortamento

Decreto 19.6.1946 Pretura di Trieste dichiara definitivo fermo opposto Cassa di Risparmio Triestina, polizza sezione pegni gest. 191/2963 intestato Irma Marcon. Diffida ignoto detentore produrlo questa cancelleria prefiggendogli termine 6 mesi per opposizione.

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

La sig.ra Calcina Annunziata in Russignan Vittorio ha proposto l' avviamento del procedimento di morte presunta di suo marito Russignan Vittorio fu Luigi, emigrato in America nel 1928, senza aver dato notizie di sè. S' invitano tutti quelli che avessero notizia di Russignan Vittorio fu Luigi di dar notizia al Tribunale Civile e Penale di Trieste entro sei mesi dalla data dell' ultima pubblicazione di questo avviso, dopo di chè si procederà alla pubblicazione di morte presunta.

avv. Selem

PRIMA PUBBLICAZIONE

Dichiarazione di assenza

Il Tribunale di Trieste, prima Sezione, con sentenza 2 luglio 1946, ha dichiarato l'assenza di Vivante Angelo fu Giuseppe e Vivante Carmen fu Giuseppe, prelevati dai tedeschi il 29 marzo 1944 dall'Ospedale Psichiatrico di S. Giovanni in Trieste e quindi deportati.

Avv. Umberto Sternberg-Montaldi

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

(II pubblicazione)

Chiunque abbia notizie di Meacco Giovanni nato a Muggia è invitato segnalare a questo Tribunale entro sei mesi da oggi.

Avv. Lino Montico

LA EDITORIALE LIBRARIA S. A.

Sede in Trieste - Capitale sociale inter. versato

Lire 3.960.000.—

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 settembre 1946, alle ore 16, nei locali della Società Tripovich, per deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Relazione del Collegio dei Sindaci;
- 3) Presentazione del Bilancio al 30 giugno 1946 e deliberazioni relative;
- 4) Nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci e determinazione dei loro emolumenti.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere fatto ai sensi dell'art. 27 dello statuto, entro il giorno 25 settembre 1946, presso la sede della società.

Qualora l'assemblea andasse deserta i signori azionisti sono convocati all'assemblea di seconda convocazione che sarà tenuta nello stesso luogo ed alla stessa ora il giorno 1° ottobre 1946.

p. Il Consiglio di Amministrazione

M. Stavro Santarosa

Trieste, 2 settembre 1946

A. A. BAKER & Co. S. A. - TRIESTE
capitale sociale Lire 900.000.— interamente versato

I signori Azionisti sono convocati all'

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

per il giorno 19 settembre 1946 ad ore 12, nella sede sociale in Trieste, via dei Giacinti n.º 34 ed occorendo in seconda convocazione per il giorno 23 settembre 1946 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per l'esercizio chiuso il 30 giugno 1946 - presentazione del Bilancio in tale data e deliberazioni relative.
- 2) Nomina di un Sindaco effettivo.
- 3) Fissazione degli emolumenti ai Sindaci effettivi per il triennio.
- 4) Eventuali.

A. A. BAKER & Co. S. A.

Il Presidente:
Nico Liebman

Trieste, li 27 agosto 1946.

ALTA RISPONDE INELLA NOKA DI GORIZIA

ZONA DI GORIZIA

Il Tribunale

Giorno 17 luglio 1946

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA

ROMITA

Il Tribunale Civile e Penale di Gorizia, in forza della sentenza n. 1000 del 17 luglio 1946, ha condannato il signor ROMITA a...

Il Tribunale Civile e Penale di Gorizia, in forza della sentenza n. 1000 del 17 luglio 1946, ha condannato il signor ROMITA a...

Il Tribunale Civile e Penale di Gorizia, in forza della sentenza n. 1000 del 17 luglio 1946, ha condannato il signor ROMITA a...

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI GORIZIA

Visto il Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la proposta della Sezione Provinciale della Caccia;

Visto il nulla osta dell'A.M.G.;

Visto l'art. 19 della Legge Comunale e Provinciale;

D E C R E T A

Nella Zona di Gorizia viene disposto il seguente calendario per l'annata venatoria 1946-1947 :

- 1) per la quaglia dal 1º agosto al 31 dicembre;
- 2) per la pernice e la starna dal 15 agosto al 31 dicembre 1946;
- 3) Per il fagiano maschio e per il cotorno (coturnice) dal 19 settembre 1946 al 31 gennaio 1947;
- 4) per il francolino dal 15 settembre al 31 dicembre ;
- 5) per la lepore dal 15 settembre 1946 al 15 gennaio 1947;
- 6) per gli uccelli di passo, palmipedi e trampolieri la caccia è permessa dal agosto 1º 1946 al 31 marzo 1947.

La caccia si può effettuare con i mezzi consentiti dalle vigenti leggi.

È sempre vietata la caccia e l'uccisione dei caprioli d'ambo i sessi, della femmina del fagiano, del gallo cedrone (urogallo) e del gallo forcella.

Gorizia, li 24 luglio 1946

Il Presidente
Hugues

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA

NOMINA

La Kmečka Banka (Banca Agricola) c.r. a g. l. in Gorizia rende noto il verbale di seduta comune del suo Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindaci d.d. 13 aprile 1946 debitamente registrato portante nomina: Možina Boris a Vicedirettore e Prinčič Luigi a procuratore, con facoltà di firma e rappresentazione a sensi statuto.

(Dott. *Giuseppe Jakončič*)

(*Giovanni Rijavec*)

Gorizia, 3 giugno 1946.

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 3 giugno 1946 inserito al N.º 4554 reg. d'ordine, annotato al N.º Cons. IV 79 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N.º Cons. IV.

Il Cancelliere: *Guglielmi Guido*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA

Bilancio finale di liquidazione della
S.A.C.M.A.
al 30 Aprile 1946

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| ATTIVO | Lire 59.000.— |
| PASSIVO | » 59.000.— |
| Quote da rimborsare ai soci | Lire 59.000.— |

IL LIQUIDATORE
(firma illeggibile)

Gorizia, li 30/4/1946.

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 27 luglio 1946 inserito al N.º 4567 del reg. d'ordine, annotato al N.º 151 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N.º 11.

Il Cancelliere: *Guglielmi Guido*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA

Bilancio finale di liquidazione della
S.A.C.T.A.
al 30 Aprile 1946

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| ATTIVO | Lire 66.000.— |
| PASSIVO | » 66.000.— |
| Quote da rimborsare ai soci | Lire 66.000.— |

IL LIQUIDATORE
(firma illeggibile)

Gorizia, li 30/4/1946.

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 27 luglio 1946 inserito al N.º 4566 del reg. d'ordine, annotato al N.º 150 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N.º 11.

Il Cancelliere: *Guglielmi Guido*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA

Bilancio finale di liquidazione della
S.A.C.C.A.
al 30 Aprile 1946

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| ATTIVO | Lire 54.000.— |
| PASSIVO | » 54.000.— |
| Quote da rimborsare ai soci | Lire 54.000.— |

IL LIQUIDATORE
(firma illeggibile)

Gorizia, li 22/7/1946.

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia li 27 luglio 1946 iscritto al N.º 4565 del reg. d'ordine, annotato al N.º 149 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N.º 11.

Il Cancelliere: *Guglielmi Guido*

IL CANCELLIERE DELLA PRETURA DI GORIZIA

Rende noto che con decreto dd. 29 luglio 1946 questo Pretore ha nominato curatore dell'eredità giacente della defunta Toeroek Elena fu Giuliana, l'avv. Piero Pinausi di Gorizia.

Gorizia, 6 agosto 1946

IL CANCELLIERE:
(*Ghergorina*)

ERRATA - CORRIGE

A pag. 35 della Gazzetta del Governo Militare Alleato n. 23 C - 5 agosto 1946 venne erroneamente indicata la data della seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci de «LA FAMIGLIA» per il giorno 11 settembre 1946 alle ore 18 anziché per il giorno 21 settembre 1946 alle ore 18, come qui si rettifica.

ZONA DI POLA

DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

LA PRESSIONE DI POLA

Per depositare il presente atto, si è provveduto a depositare presso il cancelliere del Tribunale di Pola, in data 17 agosto 1939.

Il cancelliere del Tribunale di Pola, in data 17 agosto 1939, ha provveduto a depositare il presente atto presso il cancelliere del Tribunale di Pola, in data 17 agosto 1939.

ARSA - SOCIETA' MINERARIA CARBONIFERA PER AZIONI

sede: Arsia - capitale L. 100.000.000.— versato.

L'assemblea straordinaria dei soci, radunatisi a Roma il 2 agosto 1946 e verbalizzata per atto Notaio Rosa di Roma, ha deliberato il trasferimento della sede sociale da Arsia (Pola) a Trieste e la conseguente modificazione del 1° comma dell' art. 2 dello statuto sociale nel nuovo testo seguente: «La società ha sede a Trieste», fermo il resto. L'atto è stato omologato con decreto del Tribunale di Pola in data 16 agosto 1946.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola li 17 agosto 1946 ed iscritto al N.° 61/46 del registro d'ordine, al N.° 142 del registro società.

Il Cancelliere: *A. Zaratini*

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/8/1946 iscritto al N.° 18387 del Registro d'ordine, annotato al N.° 1884 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

TRASFERIMENTO DI SEDE

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Si rende noto il verbale dell'assemblea della «Società Cave Trasporti Minerali Istriani (S.C.A.T.M.I.) a resp. lim. con sede in Pola, cap. Lire 100.000.— int. versato, tenutasi in Pola il 9 febbraio 1945 come da mio rogito pari data n.° 3792 di rep. regolarmente registrato, nella quale è stato deliberato il trasferimento della sede sociale da Pola a Trieste, via G. Carducci n.° 8 colla conseguente modifica dell' art. 2 del contratto sociale e l'istituzione di una Filiale a Pola, via Lepanto n.° 6 colla conseguente soppressione della Filiale di Trieste.

Il Tribunale di Pola con decreto 22 marzo 1945 ha ordinato l'iscrizione e la pubblicazione delle deliberazioni suddette.

Per estratto conforme.

Dott. Carlo Franchi — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola li 31 agosto 1946 ed iscritto al N.° 24 del registro d'ordine, N.° 105 del registro società.

Il Cancelliere: *A. Zaratini*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

I soci della S. A. Civile Immobiliare Adriatica con sede in Rovigno, il capitale di lire 5500.000.— in loro assemblea straordinaria del cinque marzo millenovecento-quarantasei, come da verbale pari data rogito notaio Tavolaccini Avv. Giuseppe, registrato, deliberavano di nominare quale nuovo amministratore Unico il Prof. Comm. Vincenzo Rizzo, di integrare il Collegio Sindacale, ed il trasferimento della sede sociale da Rovigno a Vercelli.

Il Tribunale Civile e Penale di Pola con suo Decreto del quattro luglio 1946 ordinava che tale delibera assembleare fosse depositata e trascritta.

Giuseppe Tavolaccini — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola il 9 agosto 1946; inserito al N.º 59 registro d'ordine N.º 147 registro società.

Il Cancelliere: *A. Zaratini*

N.º 1072

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELL' ISTRIA in liquidazione - POLA

E L E N C O

delle cartelle fondiarie conv. 4% sorteggiate il 1º agosto 1946 che saranno rimborsabili dal 1º ottobre 1946:

da Lire 100.— Nri 247, 327.

da Lire 120.— Nri 862, 879, 914, 983, 1069, 1279, 1391, 2064, 2236, 2449.

da Lire 500.— Nri 621, 834.

da Lire 600.— Nri 152, 315, 962, 1012, 1269, 1737.

da Lire 1200.— Nri 55, 929, 2589, 2811, 3082, 3623, 3799, 4497, 4830, 4858, 6126, 6275, 6688, 7413, 7571.

da Lire 2000.— Nri 157, 311, 789.

da Lire 5000.— Nri 613, 1134, 2211.

Pola, 1 agosto 1946.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

TRASFERIMENTO DI SEDE

L'assemblea straordinaria 14 maggio 1946 della società a garanzia limitata «Marini & C.» primaria Distilleria Istriana con sede in Fasana (Pola) ha deliberato il trasferimento della Sede sociale a Trieste via Vasari 22.

Il Tribunale di Pola ha omologato la deliberazione suddetta.

Dott. Carlo Franchi — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile e penale di Pola li 19 agosto 1946 ed inserito al N.º 63 del registro d'ordine N.º 98 del registro società.

Il Cancelliere: *A. Zaratini*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

TRASFERIMENTO DI SEDE

L'assemblea straordinaria 16 maggio 1946 della società per azioni «IMMOBILIARE AGRICOLA ISTRIANA» «IMMAS» con sede in Pola ha deliberato il trasferimento della Sede sociale da Pola a Trieste via Vasari n. 22

Il Tribunale di Pola ha omologato la deliberazione suddetta.

Dott. Carlo Franchi — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola li 19 agosto 1946 ed iscritto al N.º 62 del registro d'ordine, al N.º 136 del registro società.

Il Cancelliere: *A. Zaratini*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

Estratto autentico

con mio rogito Pola 14 agosto 1946 N. 32360 registrato 19 agosto 1946 N. 119 - I. la Ditta «Roberto Dejak & C.» in Pola ha nominato suoi procuratori generali con firme sia congiuntive che disgiuntive i signori Ida Dejak fu Luigi in de Ermanni e Magnarin Dott. Alfredo.

Dott. Francesco Iaschi — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola li 22 agosto 1946 ed iscritto al N.º 65 del registro d'ordine, al N.º 36 Reg. A II.

Il Cancelliere: *A. Zaratini*